

DELIBERA N. 112/07/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società wind telecomunicazioni s.p.a. per l'attivazione della prestazione non richiesta della carrier preselection ai sensi dell'articolo 3 comma 3, dell'allegato a alla delibera 3/cir/99 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/cir e della prestazione non richiesta di unbundling per violazione degli obblighi di cui all'articolo 4. commi 2, 6 e 7, della delibera 13/00/cir - utenza telefonica 08xxxx (dddd) di cui alla contestazione 35/06 .

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norma sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS recante "Integrazioni della delibera 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione(*Carrier Preselection*)";

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante “Valutazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione”;

VISTO il verbale di accertamento n. 35/06 del Direttore della Direzione tutela dei consumatori del 27 ottobre 2006, notificato alla predetta società in data 3 novembre 2005, con il quale è stata accertata a carico della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in via C. G. Viola, 48–00148 Roma:-

- l’inosservanza degli obblighi imposti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 3, dell’allegato A alla delibera dell’ Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante “Regole per la fornitura della *Carrier Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)”, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/ CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione” per aver attivato il servizio non richiesto di *Carrier Preselection* in assenza di una manifestazione di volontà inequivoca sulla numerazione 08XXXX intestata a DDDD;
- l’inosservanza agli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 6 e 7, della delibera della Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, per aver successivamente attivato un servizio di accesso disaggregato di *unbundling* non richiesto, in assenza di una manifestazione di volontà inequivoca, sulla medesima numerazione 08XXXX intestata a DDDD;
- che tali inosservanze sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003 ,n. 259;

VISTO l’atto di contestazione della Direzione tutela dei Consumatori n. 35/06/DIT notificato il 3 novembre 2006, con il quale sono state contestate alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A., le due violazioni accertate con il verbale n. 35/06 individuando nel funzionario Avv. Stefania Perlingieri, il responsabile del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO che la società nel corso dell'audizione tenutasi in data 12 dicembre 2006 nulla ha eccepito in merito alle due violazioni contestate né ha presentato memoria difensiva in merito alle violazioni rilevate di cui al menzionato verbale di accertamento n. 35/06/DIT;

VISTA la nota pervenuta in data 9 gennaio 2007, con cui ha trasmesso l'originale della ricevuta del bollettino intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento in data 27 dicembre 2006 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, imputando erroneamente il pagamento della sanzione in misura ridotta a copertura di entrambe le violazioni di cui al verbale di accertamento 35/06/DIT sopra richiamato, riguardante l'attivazione di prestazione non richiesta di CPS e la prestazione di attivazione non richiesta di unbundling sull'utenza telefonica 0817316406 intestata a De Rosa Salvatore;

RILEVATO, pertanto, che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha omesso di pagare la sanzione in misura ridotta di € 34.000,00 per una delle due violazioni in contestazione;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza per l'altra violazione oggetto di contestazione per la quale non è pervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, da determinarsi tra un minimo di € 17.000,00 ed un massimo di € 250.000,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione residua contestata nella misura del doppio del minimo edittale, pari a € 34.000,00 in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, considerato che per i fatti istruttori rilevati la predetta società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta versando € 34.000,00, pari all'importo dell'oblazione prevista per una sola delle due violazioni in contestazione, per le quali non ha presentato controdeduzioni e in sede di audizione non si è difesa;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per una delle due violazioni in contestazione per aver pagato nei termini la sanzione amministrativa di € 34.000,00 come attestato da ricevuta in originale del bollettino di conto corrente postale in atti

ORDINA

alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. con sede in Roma, Via C.G. Viola, 48- 00148 Roma di pagare la sanzione amministrativa di € 34.000,00, per l'altra violazione in contestazione perpetrata sulla utenza 08XXXX intestata a DDDD all'epoca in cui si sono verificati i fatti, sanzione comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003

DIFFIDA

la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi imposti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR e dall'articolo 4, commi 2, 6 e 7 della delibera n. 13/00CIR ;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 34.000,00 (trentaquattromila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 13, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento delibera 112/07/CONS".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 7 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola